



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e sue successive modificazioni ed integrazioni”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- VISTO** l'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto il comma 83-bis all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che dall'anno scolastico 2022/2023 i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative per i docenti individuati ai sensi del comma 83 del medesimo articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 4;
- VISTO** Il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, in particolare la Tabella B1;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2022, n. 242 di definizione dei parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, registrato dalla Corte dei conti al n. 2616 in data 11 ottobre 2022;
- CONSIDERATO** l'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2022, n. 242 che indica nella misura massima di 397 unità il numero complessivo degli esoneri

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio2@istruzione.it

TEL: 0658492945 – 0658493949- Sito web: <http://www.miur.gov.it/>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il Personale scolastico

determinato a livello nazionale;

CONSIDERATO il numero complessivo delle istituzioni scolastiche prive del dirigente scolastico titolare da affidare in reggenza annuale all'esito delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024 comunicato dagli Uffici scolastici regionali con indicazione del numero delle classi attivate presso le medesime istituzioni;

CONSIDERATO di dovere procedere nella definizione dei contingenti regionali sulla base della numerosità delle classi attivate;

VALUTATO che a livello nazionale le istituzioni scolastiche affidate in reggenza che hanno attivato almeno n. 41 classi sono n. 396;

CONSIDERATO che resta da distribuire n. 1 esonero;

VALUTATA l'opportunità di distribuire l'esonero residuo alla regione con le percentuali di copertura inferiori per garantire alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza attività di supporto organizzativo e didattico, assegnando a ciascun Ufficio scolastico regionale almeno n. 1 esonero;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2022, n. 242, per l'a.s. 2023/24 il numero complessivo degli esoneri determinato a livello nazionale nella misura di 397 unità è ripartito su base regionale secondo la tabella seguente:

REGIONE	CONTINGENTE REGIONALE ESONERI (POSTI INTERI)
Abruzzo	1
Basilicata	3
Calabria	19
Campania	36
Emilia-Romagna	19
Friuli-Venezia-Giulia	5
Lazio	59
Liguria	8
Lombardia	82
Marche	5
Molise	1
Piemonte	42



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Puglia	16
Sardegna	9
Sicilia	28
Toscana	16
Umbria	4
Veneto	44
TOTALE	397

Articolo 2

Agli Uffici Scolastici regionali è affidato il compito di autorizzare la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall'insegnamento dei docenti, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza nel rispetto dei limiti dei contingenti regionali attribuiti con l'articolo 1, e previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

Circa i criteri, le modalità e le procedure per l'attribuzione degli esoneri o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, si fa rinvio alle previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2022, n. 242.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Articolo 4

Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati per l'e.f. 2023 sui capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04 e Capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del comparto scuola.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra